

**C O M U N E D I**

**CASTEL DI LAMA**

Provincia di Ascoli Piceno

**Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico**

### Indice

Art. 1 Oggetto pag. 2

Art. 2 Destinatari del servizio pag. 2

Art. 3 Modalità di espletamento del servizio pag. 2

Art. 4 Utenti del servizio pag. 2

Art. 5 Iscrizioni pag. 2

Art. 6 Periodo del trasporto. Scioperi, assemblee, variazioni generalizzate di inizio e termine lezioni pag. 3

Art. 7 Accompagnatori pag. 3

Art. 8 Sicurezza al punti di fermata pag. 3

Art. 9 Comportamento degli utenti pag. 4

Art.10 Pagamento del servizio pag. 4

Art.11 Rapporti con gli Istituti Scolastici pag. 4

Art.12 Rinvio pag. 4

Approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/2018

**Art. 1 – Oggetto**

Il servizio di trasporto scolastico è istituito per garantire l’accesso e la qualificazione del sistema scolastico, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto allo studio.

**Art. 2 – Destinatari del servizio**

Il servizio è rivolto agli alunni iscritti all’ISC “Castel di Lama1” e agli alunni del plesso di via Monte Catria dell’ISC “Falcone e Borsellino”, in base alla convenzione stipulata tra questa Amministrazione e il Comune di Ascoli.

Il servizio viene reso all’interno del territorio comunale per gli alunni e gli studenti delle scuole sopramenzionate, nel tragitto fermata-scuola e viceversa con un percorso di andata per l’accesso ai plessi scolastici e ritorno dagli stessi alla rispettiva fermata di rientro.-

Sono previste per ogni utente due corse giornaliere di andata, e di rientro al termine delle lezioni, e non sono ammessi ulteriori percorsi, se non in deroga per eventi eccezionali e per motivi di sicurezza.

Il servizio è rivolto a facilitare l'accesso alla scuola da organizzarsi da parte dell'amministrazione con l'obiettivo di renderne massima l'efficacia, in condizioni di sicurezza, compatibilmente con le somme stanziate per il suo soddisfacimento.

**Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio**

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante mezzi e personale comunali, mediante appalto o con forma mista di gestione diretta e appalto.

I mezzi di trasporto devono essere conformi ed idonei a quanto stabilito dalla legge.

I conducenti degli autobus o scuolabus devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

l tragitti, i punti di fermata e gli orari vengono definiti sulla base del complesso dei tempi da rispettare, in base alle esigenze e ai tempi di svolgimento delle lezioni, oltre che alla disponibilità dei mezzi a disposizione.

L'amministrazione provvederà all’istituzione di uno o più punti di fermata collettivi lungo il tragitto degli scuolabus.

Prima dell’attivazione dell’anno scolastico, il Comune comunicherà agli utenti percorsi, le fermate e gli orari stabiliti.

Il tempo di permanenza sugli automezzi è quello strettamente necessario per avere il servizio più efficiente compatibilmente con le scelte economico-organizzative dello stesso.

**Art. 4 – Utenti del servizio**

Possono fare richiesta del servizio di trasporto scolastico tutti gli alunni iscritti alle scuole dell'obbligo e alle scuole dell’infanzia citate nell’art. 1.

II servizio di trasporto per ragioni organizzative inerenti i tempi di percorrenza ed orari di svolgimento delle lezioni, non può essere esteso a tutta la popolazione scolastica nell'intero tragitto casa-scuola e viceversa.

Le distanze minime perché sorga il diritto a fruire del servizio sono:

* 200 mt. per i bambini della scuola dell’infanzia;
* 500 mt. per gli alunni della scuola primaria;
* 800 mt. per gli alunni della scuola secondaria di primo grado

Sono esclusi dal servizio coloro che non accettano le presenti disposizioni e le scelte operative conformi alla normativa in esso previste.

Gli alunni abitanti in altri comuni potranno avvalersi del servizio previo accordo e/o convenzione tra il comune in cui sono residenti e il Comune di Castel di Lama.

**Art. 5 – Iscrizioni**

L’Iscrizione al servizio deve essere inoltrata entro il 30 giugno di ogni anno, all’ufficio preposto all’organizzazione dello stesso, e comunque, con congruo anticipo rispetto all’inizio del calendario scolastico.

Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate e compatibilmente ai posti disponibili.

La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l’inizio dell’anno scolastico,

All’accoglimento della domanda sarà rilasciato un tesserino che potrà essere richiesto dall’autista dello scuolabus. L’iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al comune in forma scritta.

All'atto della iscrizione i genitori, oltre a specificare, le generalità, la scuola frequentata, il percorso ed il periodo richiesto (andata e ritorno oppure solo andata o solo ritorno), dichiareranno i nominativi delle persone maggiorenni e capaci, autorizzate a prendere in custodia i bambini o gli studenti alla fermata dello scuolabus.

Dovranno inoltre sottoscrivere l’impegno al versamento delle quote dovute con le modalità e le scadenze specificate sui moduli di domanda.

La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’incondizionata accettazione delle presenti disposizioni.

**Art. 6 - Periodo del trasporto - Scioperi, assemblee, variazioni generalizzate di inizio e termine lezioni.**

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intera durata dell'anno scolastico (compresi i periodi di esami per le prove scritte), secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità scolastiche.

II servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o altre sospensioni delle attività didattiche (maltempo, calamità o emergenze).

In ipotesi di sciopero da parte dei docenti o di assemblee nell'ambito della scuola, il servizio sarà attivo, salvo comunicazioni contrarie, e rispetterà gli orari standard "di inizio e fine lezioni".

Ogni inizio posticipato o dismissione anticipata delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca, ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni, dovranno essere comunicati per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente all’ufficio comunale competente e alla ditta appaltatrice per l’organizzazione, ove possibile, del servizio con tali orari.

**Art. 7 – Accompagnatori**

E' prevista la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus per il trasporto di alunni delle sole scuole dell’infanzia, con funzioni di controllo per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di sicurezza per i trasportati sul mezzo.

E' facoltativa per l'Amministrazione la designazione di un accompagnatore per gli alunni della scuola elementare e media.

L’accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal comune.

L’accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;

- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;

- sorveglia i bambini durante il percorso.

L’accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati ai sensi dell’art. 4 delle presenti disposizioni.

In caso di assenza dei genitori o loro delegati, il bambino verrà condotto dall’accompagnatore presso gli uffici comunali e ivi sorvegliato dallo stesso. Trascorsa un’ora dall’arrivo presso gli uffici comunali, il bambino verrà riconsegnato dall’accompagnatore all’istituto Scolastico, oppure agli organi di polizia municipale o al servizio sociale, ai quali verrà segnalato quanto avvenuto, e che provvederanno ad avvertire i genitori o loro delegati.

**Art. 8 - Sicurezza ai punti di fermata.**

Lo scuolabus si ferma, di norma, sulla destra della carreggiata stradale, possibilmente al di fuori della sede stradale, in modo da facilitare lo stazionamento degli alunni, la salita e la discesa.

I tempi di fermata dei pulmini sono quelli strettamente necessari alla salita e alla discesa, per evitare rischi e pericoli di sicurezza, ai danni dei ragazzi.

Durante lo stazionamento degli alunni alle fermate, data l'impossibilità da parte del Comune di mettere a disposizione personale di vigilanza, si richiede a coloro che esercitano la potestà di mettere in atto le misure opportune per salvaguardare l'incolumità del minore da situazioni di potenziale pericolo.

Lo scuolabus riparte rispettivamente dopo che gli alunni si siano seduti e, se discesi, dopo che gli alunni si siano allontanati dal mezzo e che si siano chiuse le porte.

I genitori, o le persone maggiorenni autorizzate, sono responsabili della presa in carico dei ragazzi.

 Si richiede ai genitori o a chi ha la patria potestà un comportamento corretto e l’adozione di tutte le cautele, dettate dalla normale prudenza, per evitare ogni eventuale pericolo, in particolare:

- fare stazionare gli alunni al di fuori della carreggiata e attendere per la salita che l’autobus sia fermo e abbia aperto le portiere, mentre per la discesa si chiede di attendere fino a che l’autobus sia ripartito.

Il genitore o chi ne fa le veci, che per qualsiasi, motivo provvederà a ritirare direttamente il bambino dalla scuola, senza che questo utilizzi il trasporto scolastico per ritornare al proprio domicilio, dovrà darne comunicazione all’autista.

**Art. 9 - Comportamento degli utenti**

Gli alunni che utilizzano il servizio devono tenere un comportamento corretto, civile e dignitoso, in modo da non disturbare e arrecare danni agli autisti, agli altri alunni, a persone e cose, in particolare, devono:

* rispettare le prescrizioni di stazionamento nel punto di raccolta al momento della salita e della discesa, ed in particolare quelle inerenti allo stazionamento in attesa al di fuori della carreggiata, come già indicato nell’articolo precedente;
* prendere immediatamente posto a sedere, cosicché l'autista possa riprendere il suo tragitto;
* astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'autista, dei propri compagni, e dell'eventuale personale di vigilanza e da qualsiasi comportamento che possa disturbare l'autista o danneggiare gli altri trasportati;
* evitare qualsiasi danneggiamento alle cose di altri ed all'automezzo che li trasporta;
* evitare di gettare oggetti dai finestrini**.**

L'amministrazione valuterà le informazioni inerenti le violazioni pervenute dal personale di vigilanza, dal conducente, dai genitori degli alunni.

Le sanzioni applicabili alle predette violazioni verranno valutate caso per caso dalla Giunta Comunale e potranno prevedere il richiamo verbale, la sospensione temporanea del servizio e, l’esclusione nei casi più gravi.

Le sanzioni di cui sopra vengono applicate previa contestazione all'interessato attraverso colui che ne esercita la patria potestà. Allo stesso, dovrà essere dato un termine non inferiore a due giorni per esprimere le sue ragioni.

I danni provocati dagli alunni alla proprietà dei terzi ed allo scuolabus devono essere da essi rimborsati.

**Art. 10 – Pagamento del servizio**

Le famiglie dei bambini concorrono alla copertura delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale, attraverso il pagamento di tariffe, la cui entità viene determinata dalla Giunta Comunale.-

La retta del trasporto è indistinta: deve essere corrisposta indipendentemente dalle giornate di utilizzo, dal tragitto, ecc

La tariffa dovuta dovrà essere versata secondo le modalità indicate nel modulo di iscrizione.

Oltre tale modulo non verranno effettuate ulteriori comunicazioni riguardo alle date da rispettare sui pagamenti.

In caso di cessazione dall’utilizzo del servizio, è richiesta una comunicazione tempestiva da inoltrare al competente ufficio comunale.

In caso di mancata disdetta per iscritto, l’utente è tenuto a pagare l’intera quota dovuta dall’atto di iscrizione sino al termine del calendario scolastico.

In ogni caso non è previsto alcun tipo di rimborso.

II mancato pagamento della retta, in tutto o in parte, nei termini indicati nei commi precedenti, comporta a partire dalla scadenza degli stessi, l'esclusione dal servizio, previa comunicazione da parte dell'ufficio scuola.

**Art. 11 – Rapporti con gli Istituti Scolastici**

Copia delle presenti disposizioni e delle eventuali successive variazioni e/o integrazioni verrà consegnata alle autorità scolastiche della scuola dell'obbligo e dell’ infanzia competenti.

**Art. 12 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente